

DELIBERAZIONE 13 NOVEMBRE 2014
556/2014/E/EEL

DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DALLA DITTA INDIVIDUALE CLAUDIO MELE NEI
CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. RELATIVI ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE
T0144712, T0028532, T0068301 E T0078073

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 novembre 2014

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- la Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione Ed. 3.1 di dicembre 2012 (di seguito: Guida per le connessioni);
- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO

1. Con reclami presentati il 27 maggio 2014 (prot. Autorità n. 15293/A del 30 maggio 2014), il 28 maggio 2014 (prot. Autorità n. 15283/A e n. 15286/A del 30 maggio 2014) e il 30 maggio 2014 (prot. Autorità n. 15280/A del 30 maggio 2014), la ditta individuale Mele Claudio (di seguito: il reclamante) ha contestato l’operato di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: il gestore) in relazione al trasferimento di titolarità di quattro pratiche per la connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;
2. i predetti reclami sono stati presentati, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della deliberazione 188/2012/E/com, contestualmente al gestore di rete e all’Autorità, al fine di evitare gravi pregiudizi economici in capo al reclamante dovuti al mancato riconoscimento della titolarità delle pratiche di connessione da parte del gestore;
3. con note del 30 maggio 2014 (prot. Autorità n. 15321) e dell’11 giugno 2014 (prot. Autorità n. 16290, n. 16305 del e n. 16307), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione dei reclami;
4. con due memorie datate 20 giugno 2014 (prot. Autorità n. 17899 del 26 giugno 2014) e 2 luglio 2014 (prot. Autorità n. 18579 del 3 luglio 2014), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito ai reclami.
5. con note dell’8 luglio 2014, (prot. Autorità 19256 del 9 luglio 2014), del 16 luglio 2014 (prot. Autorità n. 19988 del 17 luglio 2014), del 17 luglio 2014 (prot. Autorità n. 20204 del 18 luglio 2014) e del 18 luglio 2014 (prot. Autorità n. 20864 del 23 luglio 2014), il reclamante ha presentato le proprie controdeduzioni alle memorie del gestore del 20 giugno 2014 e del 2 luglio 2014;
6. con nota del 1 settembre 2014 (prot. Autorità n. 23947 del 2 settembre 2014), il reclamante, insieme ad altri produttori da fonti rinnovabili, segnalava all’Autorità il comportamento scorretto del gestore che avrebbe omesso di volturare pratiche di connessione in tutto il territorio pugliese;
7. con nota del 23 settembre 2014 (prot. Autorità n. 26146 del 25 settembre 2014), il gestore, con riferimento alla segnalazione di cui al precedente punto 6, ribadiva, invece, la legittimità del proprio operato, in generale e con specifico riferimento alla vicenda oggetto del presente reclamo, in quanto “finalizzato ad accertare l’effettivo interesse alla realizzazione degli impianti di produzione e

- quindi ad evitare fenomeni speculativi comportanti un aggravio delle situazioni di saturazione virtuale della rete elettrica”;
8. con nota del 1 ottobre 2014, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com;
 9. valutata la sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i reclami relativi alle pratiche di connessione T0144712, T0028532, T0068301 e T0078073, avviati, rispettivamente, con note prot.16307 dell’11 giugno 2014, 16290 dell’11 giugno 2014, 16305 dell’11 giugno 2014 e 15281 del 30 maggio 2014, possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

QUADRO NORMATIVO

10. Ai fini della risoluzione delle presenti controversie occorre premettere che le disposizioni dettate dall’Autorità in materia di connessione alla rete non disciplinano la cessione della titolarità di una pratica di connessione;
11. il paragrafo B.11 della Guida per le connessioni di Enel Distribuzione – nella sezione che definisce le “modalità e le condizioni contrattuali” adottate dalla medesima Enel Distribuzione per l’erogazione del servizio di connessione, in conformità con le previsioni dell’articolo 3 del TICA – prevede quanto segue: «È ammessa la voltura del rapporto di connessione in qualsiasi fase, anche dopo l’attivazione dell’impianto di produzione. Il soggetto che subentra nel rapporto sopradetto, fermo restando che ci sia il consenso scritto del precedente titolare del rapporto stesso, dovrà fornire comunicazione ad Enel Distribuzione e:
 - accettare le condizioni generali di contratto di connessione, approvando le clausole vessatorie;
 - accettare le condizioni generali del contratto di misura, se richiesto, approvando le clausole vessatorie;
 - inviare il regolamento di esercizio firmato ed aggiornato in ogni sua parte».

QUADRO FATTUALE

A. Pratica di connessione T0144712

12. Su richiesta della Apulia Energia S.r.l., il gestore, in data 26 novembre 2010, ha emesso un preventivo di connessione, individuato dal numero di pratica T0144712, per un impianto di produzione da fonte rinnovabile ubicato nel comune di Brindisi Montagna (PZ), accettato dalla società richiedente;
13. nel corso del 2012 la titolarità della pratica di connessione è stata trasferita più volte (il 31 agosto 2012 al Sig. Zito Francesco, il 9 ottobre 2012 alla società Immobiliare 2003 e il 21 dicembre 2012 alla società Pavi), e sono state richieste al gestore modifiche sia dell’ubicazione che della tipologia dell’impianto di

- produzione (da fotovoltaico a eolico), con conseguente emissione di un secondo preventivo inviato in data 31 ottobre 2012 e mai accettato;
14. l'ultimo trasferimento di titolarità è stato comunicato al gestore in data 21 dicembre 2012 con dichiarazione contestuale del soggetto cedente (Immobiliare 2003 S.r.l.) e del cessionario (Pavi S.r.l.);
 15. in data 26 giugno 2013, il gestore ha comunicato alla Pavi S.r.l., ultimo cessionario e titolare della pratica di connessione, di non aver ricevuto l'accettazione del secondo preventivo di connessione (inviato in data 31 ottobre 2012) e che "conseguentemente tale preventivo [...] non è più valido e procederemo pertanto al ripristino delle condizioni tecnico-economiche previste dal preventivo Enel-DIS-26/11/2010-1377533 da Voi accettato in data 14/01/2011" (Allegato 8b alla memoria del gestore del 2 luglio 2014);
 16. in data 2 settembre 2013, la Pavi S.r.l. ha comunicato al gestore un ulteriore trasferimento della pratica T0144712 a favore dell'odierno reclamante;
 17. in data 22 novembre 2013, il gestore sollecitava il primo titolare della pratica di connessione, la Apulia Energia S.r.l., ad inviare la comunicazione attestante l'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto di produzione;
 18. in mancanza di una risposta da parte della Apulia Energia S.r.l., il gestore ha annullato la pratica di connessione.

B. Pratica di connessione T0028532

19. Con riferimento alla pratica di connessione identificata dal codice T0028532, avviata dalla Lucania Bio S.r.l. e successivamente volturata ad altre società, il gestore ha emesso un primo preventivo di connessione, accettato dal richiedente, e un secondo preventivo di connessione, ricevuto il 7 novembre 2012, non accettato entro i termini previsti dall'art. 7, comma 2, del TICA;
20. in data 11 settembre 2013, la Cargo S.r.l. ha comunicato al gestore un ulteriore trasferimento della pratica di connessione T0028532 in favore dell'odierno reclamante;
21. nella dichiarazione di voltura, compilata sul modulo appositamente predisposto dal gestore, il reclamante e il cedente hanno indicato, oltre al codice di rintracciabilità della pratica, la tipologia di impianto e i riferimenti catastali della sua ubicazione, relativi al secondo preventivo di connessione decaduto;
22. in data 25 ottobre 2013, il gestore ha comunicato al reclamante che la comunicazione di voltura per la pratica T0028532 non poteva essere accolta in quanto non pervenuta entro i termini di validità del secondo preventivo di connessione.

C. Pratica di connessione T0068301

23. Con riferimento alla pratica di connessione identificata dal codice T0068301, avviata dal Sig. Mauriello Giuseppe Lucio e successivamente volturata ad altre

- società, il gestore ha emesso un primo preventivo di connessione, accettato dal richiedente, e un secondo preventivo di connessione, ricevuto il 7 novembre 2012, non accettato entro i termini previsti dall'art. 7, comma 2, del TICA;
24. in data 11 settembre 2013, la Potenza Wind 01 S.r.l., ha comunicato al gestore un ulteriore trasferimento della pratica di connessione T0068301 in favore dell'odierno reclamante. Nella dichiarazione di voltura, compilata sul modulo appositamente predisposto dal gestore, il reclamante e il cedente hanno indicato, oltre al codice di rintracciabilità della pratica, la tipologia di impianto e i riferimenti catastali della sua ubicazione, relativi al secondo preventivo di connessione decaduto;
 25. in data 23 ottobre 2013, il gestore ha comunicato al reclamante che la dichiarazione di voltura per la pratica T0068301 non poteva essere accolta in quanto non pervenuta entro i termini di validità del secondo preventivo di connessione.

D. Pratica di connessione T0078073

26. In data 11 settembre 2013, il reclamante, in qualità di subentrante, e la Potenza Wind 01 S.r.l., in qualità di cedente, hanno trasmesso al gestore una dichiarazione di voltura del rapporto di connessione T0078073;
27. in data 22 ottobre 2013, il gestore ha comunicato al reclamante che la dichiarazione di voltura per la pratica T0078073 non poteva essere accolta in quanto "i dati dell'impianto di produzione citati sono incompleti".

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE

A. Pratica di connessione T0144712

28. Il reclamante ritiene illegittimo il mancato riconoscimento del trasferimento di titolarità della pratica di connessione T0144712 comunicata al gestore il 2 settembre 2013 e il suo conseguente annullamento;
29. il reclamante, inoltre, contesta che il gestore non le avrebbe comunicato né la mancata accettazione della voltura inviata dal reclamante al gestore in data il 2 settembre 2013, né il trasferimento d'ufficio della titolarità della pratica di connessione dalla Pavi S.r.l., a cui era stata indirizzata la comunicazione del 26 giugno 2013, alla Apulia Energia S.r.l., prima titolare della pratica.

B. Pratica di connessione T0028532

30. Il reclamante sostiene che la voltura costituisce comunicazione di trasferimento di titolarità dell'intera pratica, comprensiva, quindi, di tutte le situazioni soggettive attive e passive ad essa riconducibili all'atto del trasferimento.

Pertanto, l'indicazione, nella dichiarazione di voltura, del codice di rintracciabilità comunicato dal gestore, tale da indentificare univocamente la pratica di connessione, sarebbe sufficiente per individuare con precisione il rapporto da volturare, senza necessità di indicare i dati catastali relativi all'ubicazione dell'impianto e la sua tipologia;

31. il reclamante afferma, altresì, che i riferimenti catastali e la tipologia di impianto esposti nella dichiarazione di voltura sono i medesimi riportati sul portale del gestore nella pagina relativa alla pratica di connessione T0028532.

C. Pratica di connessione T0068301

32. Il reclamante, nel proprio reclamo, espone fatti e sviluppa argomentazioni analoghi a quelli relativi alla pratica di connessione T0028532.

D. Pratica di connessione T0078073

33. Il reclamante espone fatti e sviluppa argomentazioni analoghe a quelle relative alle pratiche di connessione T0028532 e T0068301, salvo per la circostanza che, nella fattispecie *de qua* (pratica di connessione T0078073), i riferimenti all'impianto di produzione sono rimasti invariati, fin dall'inizio della procedura di connessione, poiché, con riferimento a tale pratica, è stato emesso un solo preventivo di connessione.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE

Pratica di connessione T0144712

34. Il gestore afferma che, al decadere della validità del secondo preventivo di connessione (Enel-DIS-31/10/2012-1974747), avrebbero perso efficacia anche "tutte le richieste di voltura presentate con riferimento all'impianto eolico da realizzare nel Comune di Cancellara". Per tale ragione, la comunicazione di voltura presentata dalla Pavi S.r.l. e dal reclamante non è stata accolta dal gestore "in considerazione del fatto che la società Pavi S.r.l. non risultava titolare della pratica di connessione in discussione";
35. il gestore rileva, altresì, che la Pavi S.r.l. era a conoscenza della situazione sopra descritta, "avendo ricevuto la raccomandata del 26 giugno 2013".

Pratica di connessione T0028532

36. Il gestore sostiene che la dichiarazione di voltura presentata dal reclamante e dalla Cargo S.r.l. non poteva essere accolta, in quanto riferita ad un preventivo per la connessione non accettato entro i termini previsti dal TICA e quindi decaduto.

Pratica di connessione T0068301

37. Il gestore sostiene che la dichiarazione di voltura presentata dal reclamante e dalla Potenza Wind 01 S.r.l. non poteva essere accolta, in quanto riferita ad un preventivo per la connessione non accettato entro i termini previsti dal TICA e quindi decaduto.

Pratica di connessione T0078073

38. Il gestore giustifica la mancata registrazione della comunicazione di voltura sulla base della circostanza per cui nella dichiarazione non risultavano indicate le particelle catastali interessate dalla costruzione dell'impianto di produzione.

VALUTAZIONE DEI RECLAMI

39. Come emerge chiaramente dalla Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione, non v'è preclusione alcuna alla voltura del rapporto di connessione in qualsiasi fase della procedura, anche dopo l'attivazione dell'impianto di connessione, allorché si realizzino due presupposti essenziali:
- che vi sia il consenso scritto del precedente titolare del rapporto;
 - che il soggetto subentrante accetti le condizioni generali del contratto di connessione, del contratto di misura, e, qualora già sottoscritto, invii il regolamento di esercizio firmato.
40. Inoltre, la voltura del rapporto di connessione deve necessariamente riguardare l'intero rapporto giuridico, vale a dire la pratica di connessione nella sua interezza. Infatti, il trasferimento della titolarità di un solo preventivo, mantenendo al contempo eventuali altri precedenti preventivi in capo al soggetto cedente, farebbe sì che, per una stessa pratica di connessione, si avrebbero due soggetti – il cedente e il subentrante – titolari di due diversi preventivi. Tale situazione si porrebbe in insanabile contrasto con il TICA che, all'art. 1, comma 1, lett. c), definisce il “codice di rintracciabilità” della pratica di connessione, facendo riferimento ad un'unica prestazione (id est: erogazione del servizio di connessione), “univocamente” rintracciabile; lo stesso TICA, all'art.1, comma 1, lett. hh), definisce, peraltro, il “richiedente” come “il soggetto titolare di una richiesta di accesso”, riferendosi, evidentemente, anche qui, ad un unico soggetto. Dalle predette disposizioni del Testo integrato emerge, dunque, con chiarezza che la *ratio* sottesa alla regolazione in materia è, in linea con le esigenze di certezza e stabilità dei rapporti contrattuali e del mercato nel suo complesso, quella di far corrispondere ad ogni singola pratica di connessione uno ed un solo titolare.
41. Tanto premesso, dalla lettura delle condizioni generali di contratto predisposte dal gestore di rete nella sopracitata Guida per le connessioni, non risulta che, a

seguito di una dichiarazione di voltura, il gestore medesimo debba approvare espressamente tale dichiarazione. Pertanto, qualora la dichiarazione di trasferimento di titolarità identifichi chiaramente la pratica oggetto del trasferimento e il soggetto subentrante accetti le condizioni generali del contratto di connessione, del contratto di misura, e, qualora già sottoscritto, invii il regolamento di esercizio firmato, il gestore, dal momento stesso in cui riceve la comunicazione, dovrà assumere come referente del rapporto giuridico il soggetto subentrato. Da quel momento, qualsiasi comunicazione relativa alla pratica dovrà quindi essere indirizzata al nuovo titolare e, in linea generale, non si ritengono ammissibili “retrocessioni” d’ufficio della pratica ad uno dei precedenti titolari, a meno che ciò non sia espressamente richiesto dai soggetti interessati;

42. quanto rilevato al precedente punto 41, trova peraltro conferma nel fatto che nello stesso modulo messo a disposizione dal gestore per la voltura è prestampato che, dalla data indicata dai dichiaranti, “il cessionario ha acquisito la titolarità di tutte le situazioni di debito e di credito tra il cedente ed Enel Distribuzione, con ogni conseguenza giuridica”; da ciò si deduce che il gestore, ricevendo la dichiarazione del cedente e del cessionario, così come previsto nella più volte richiamata Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione, dovrà limitarsi a prendere atto di tale trasferimento;
43. ne consegue, dunque, che soltanto i requisiti previsti nella suddetta Guida per le connessioni possono essere considerati ai fini del perfezionamento della voltura. In tale prospettiva, la mancanza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito di installazione degli impianti di produzione non può costituire elemento ostativo al perfezionamento della voltura, fermo restando che, allorquando tale dichiarazione risulti documento necessario, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del TICA, il gestore può richiederla al soggetto subentrato.
44. In sintesi, allorquando la comunicazione di voltura di una pratica contiene tutti gli elementi previsti dalle condizioni generali di contratto predisposte dal gestore, quest’ultimo è tenuto a prendere atto della voltura e a riferirsi al soggetto subentrato per tutte le questioni relative alla gestione della pratica di connessione trasferita.
45. D’altro canto, con riguardo al rischio di fenomeni speculativi in relazione alla prenotazione della capacità di rete, si rammenta che il TICA, nel disciplinare le prenotazioni della capacità di rete per le connessioni in bassa e media tensione, obbliga il richiedente:
 - a. ad iniziare i lavori di realizzazione dell’impianto di produzione entro 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo (articolo 31, comma 1);
 - b. a comunicare al gestore il mancato rispetto dei termini per l’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l’impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio

- dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi (articolo 31, comma 2);
- c. a trasmettere al gestore di rete, con cadenza periodica di 6 mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'*iter* per la connessione (articolo 31, comma 2);
 - d. durante i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, ad inviare al gestore di rete, con cadenza almeno trimestrale, un aggiornamento del crono-programma di realizzazione dell'impianto, aggiornando in particolare la data prevista di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione (articolo 10, comma 5);
46. inoltre, il TICA attribuisce al gestore il compito di monitorare i suddetti adempimenti; nella specie, qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 31 non vengano inviate entro i termini previsti da detti commi, il gestore è tenuto a sollecitare il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito; in caso di inadempimento da parte del richiedente, il preventivo, secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, TICA, decade;
47. appare in conclusione evidente come il complesso delle richiamate regole del TICA consenta al gestore di accertare l'effettivo interesse alla realizzazione degli impianti di produzione, evitando in tal modo fenomeni speculativi in relazione alla prenotazione della capacità di rete.
48. Sulla base delle suesposte premesse, di seguito si procede ad una analisi dei singoli reclami

A. *Pratica di connessione T0144712*

49. Nel corso dell'istruttoria, il gestore ha giustificato il mancato accoglimento della voltura comunicata dal reclamante adducendo la circostanza per cui, al decadere della validità del secondo preventivo di connessione (Enel-DIS-31/10/2012-1974747), avrebbero perso efficacia "tutte le richieste di voltura presentate con riferimento all'impianto eolico da realizzare nel Comune di Cancellara";
50. tale comportamento del gestore appare in contrasto con il contenuto della lettera che il gestore medesimo ha indirizzato al titolare della pratica di connessione (la Pavi S.r.l.) in data 26 giugno 2013, in cui comunicava che, alla decadenza del preventivo Enel-DIS-31/10/2012-1974747, avrebbe proceduto "al ripristino delle condizioni tecnico-economiche previste dal preventivo Enel-DIS-26/11/2010-1377533 da Voi accettato in data 14/01/2011". In tale comunicazione il gestore avrebbe dovuto, quantomeno, informare l'allora titolare della pratica – la Pavi S.r.l. – del fatto che tutte le precedenti volture avevano perso efficacia. Non risulta invece che il gestore abbia mai effettuato una siffatta comunicazione, né al titolare della pratica di connessione (la Pavi

S.r.l.), né al reclamante al momento in cui ha ricevuto la comunicazione di voltura del 2 settembre 2013.

B. Pratica di connessione T0028532

51. Il gestore afferma di non avere dato seguito alla comunicazione di voltura, ritenendo che la stessa fosse riferita ad uno specifico preventivo di connessione, anziché all'intera pratica di connessione;
52. per le ragioni esposte al punto 40, la voltura di uno specifico preventivo all'interno di una pratica di connessione pare soluzione potenzialmente in grado di dare vita ad una del tutto anomala contitolarità di un'unica pratica di connessione. In altri termini, nel caso di una richiesta di voltura pervenuta entro i termini di validità del secondo preventivo, qualora il soggetto subentrato lo accettasse, si avrebbero due preventivi accettati da due soggetti diversi nell'ambito della stessa pratica di connessione. Tale situazione sarebbe, all'evidenza, foriera di grave incertezza per le relazioni contrattuali e per il mercato.
53. l'univocità del rapporto di connessione da volturare non era nemmeno messa in dubbio dalla presenza, nella comunicazione di voltura, delle indicazioni relative alla tipologia e all'ubicazione dell'impianto (quello presente nel secondo preventivo di connessione), considerato che: *i*) era chiaramente indicato il codice di rintracciabilità della pratica; *ii*) i dettagli relativi all'impianto di produzione erano gli stessi riportati ufficialmente sul portale del gestore con riferimento a tale pratica.

C. C. Pratica di connessione T0068301

54. Stante la sostanziale identità delle fattispecie, e alla luce della pregnante esigenza di scongiurare la contitolarità in capo a due soggetti di un'unica pratica di connessione, si rinvia alle valutazioni suesposte, in riferimento alla pratica di connessione T0028532.

D. D. Pratica di connessione T0078073

55. La mancata indicazione delle particelle catastali interessate dalla costruzione dell'impianto di generazione nella comunicazione di voltura non appare elemento sufficiente ad impedire al gestore di prendere atto del trasferimento di titolarità della pratica di connessione;
56. la comunicazione inviata dal reclamante in data 11 settembre 2013, infatti, conteneva tutti gli elementi necessari ad identificare in maniera univoca la pratica oggetto di voltura, nonché ogni dichiarazione di assunzione di responsabilità prevista da parte del cessionario;

57. sulla base di quanto rilevato al precedente punto 43, al fine di accertare i dati catastali del sito interessato dalla costruzione dell'impianto di produzione, il gestore potrà richiedere ulteriori informazioni al nuovo titolare della pratica, successivamente alla voltura del rapporto di connessione

DELIBERA

1. di accogliere i reclami presentati dalla ditta individuale Mele Claudio nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. in relazione alle pratiche di connessione T0144712, T0028532, T0068301, T0078073; pertanto, le relative dichiarazioni di trasferimento della titolarità sono da considerarsi valide a tutti gli effetti;
2. di prescrivere, ad Enel Distribuzione S.p.A., di prendere atto, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla notifica della presente decisione, del trasferimento di titolarità delle suddette pratiche di connessione e, quindi, di ripristinare tutte le condizioni presenti alla data di comunicazione della voltura da parte del reclamante ai fini del perfezionamento della procedura di connessione.
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

I termini fissati dalla regolazione dell'Autorità in relazione alla prosecuzione della pratica di connessione decorrono dalla data di notifica della decisione del reclamo.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

13 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni